



CLASS ACTION: LA PROPOSTA DI LEGGE AL DIBATTITO PARLAMENTARE

In data 3 ottobre 2018, la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge recante «Disposizioni in materia di azione di classe»; il dibattito parlamentare prosegue ora al Senato ove il testo dovrebbe incassare il sì definitivo.

Alla conclusione dell'iter legislativo, l'istituto della cosiddetta *class action* risulterà riformato nel suo complesso, con l'aggiunta nel codice di procedura civile del nuovo titolo VIII-bis, specificatamente dedicato ai procedimenti collettivi.

Nel mirino: il nuovo impianto della *class action*

(a) le fasi del procedimento

Il nuovo impianto dell'istituto, così come pensato dal legislatore, attribuirebbe la **competenza a decidere** sulle azioni di classe al **Tribunale Civile Sezione specializzata delle imprese** attraverso un procedimento con rito sommario di cognizione articolato in tre fasi:

- verifica dell'ammissibilità dell'azione (con ordinanza entro 30 giorni dalla prima udienza);
- decisione sul merito;
- liquidazione delle somme riconosciute ai singoli soggetti che hanno partecipato all'azione di classe.

Il legislatore ha altresì previsto l'impossibilità di proporre ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto, una volta decorsi i 60 giorni dalla data di pubblicazione del ricorso sul portale dei servizi telematici.

L'adesione all'azione da parte di ulteriori soggetti potrà avvenire sia a seguito della pubblicazione dell'ordinanza di ammissione dell'azione, entro il termine perentorio fissato dal Tribunale (non inferiore ai 40 giorni e non superiore ai 150 dalla data della pubblicazione dell'ordinanza), sia a seguito della pronuncia della sentenza di accoglimento dell'azione attraverso un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia.

(b) i soggetti legittimati

La riforma della *class action* non riguarderebbe solo gli aspetti procedurali appena menzionati, il legislatore ha altresì previsto l'estensione del perimetro dei soggetti legittimati ad agire.

In questo senso, l'art. 840-bis c.p.c. aprirebbe alla possibilità di esperire l'azione non solo ai singoli soggetti che abbiano subito una lesione di diritti individuali omogenei, ma anche alle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statuari comprendano la tutela di diritti individuali, previa iscrizione di tali associazioni e organizzazioni in un apposito elenco pubblico istituito presso il MiSE. In questo modo, scomparirebbero quindi gli specifici riferimenti a utenti e consumatori che oggi si ritrovano nel Codice del Consumo.

(c) l'estensione dei confini di operatività della *class action*

I legittimati ad agire potranno proporre l'azione di classe nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, "*relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività*", previsione questa che, data la sua ampiezza, andrebbe a sorpassare l'attuale indicazione delle singole fattispecie lesive analiticamente elencate nel Codice del Consumo.

In definitiva dunque, alle attuali azioni esperibili in caso di responsabilità contrattuale, il legislatore ha voluto estendere maggiormente i confini di operatività dell'istituto della *class action* anche nell'ambito della responsabilità extracontrattuale oggi limitata, ex art. 140 bis Codice del consumo, ai soli casi di pratiche commerciali scorrette.

Con l'azione inibitoria collettiva il legislatore ha poi voluto fornire uno strumento ulteriore di tutela (già presente nel Codice del consumo) volto ad ottenere la cessazione o il divieto di reiterazione di condotte omissive o commissive poste in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti.

Infine, con l'approvazione dell'emendamento contenente il principio di irretroattività della norma, si è cercato di venire in parte incontro alle molteplici perplessità sollevate dal mondo dell'impresa rispetto ad una riforma che, sotto alcuni punti di vista, appare ancora migliorabile.

Area di attività: *Litigation*

Autore:



Dr. Luca Forcini lforcini@rinaldilawf.com